

Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante 15, 38122 Trento
Tel. 0461 494614 - Fax 0461 494615
uff.stampa@provincia.tn.it

COMUNICATO n. 427 del 25/02/2025

Il presidente Fugatti: “Sentenza del Tar conferma la priorità della vita umana”

Orsa pericolosa abbattuta, respinta richiesta danni da 1,1 milioni di euro

La somma complessiva di cui veniva chiesto il risarcimento raggiungeva quota 1,1 milioni di euro. Ma in due distinte sentenze, il Trga di Trento ha respinto altrettanti ricorsi delle associazioni animaliste, che si erano rivolte alla giustizia amministrativa (anche) a seguito dell’abbattimento dell’orsa pericolosa KJ1. In entrambe le sentenze, il Tribunale presieduto da Alessandra Farina ha evidenziato come “la legittimità del provvedimento esclude il presupposto dell’ingiustizia del danno che le associazioni ricorrenti deducono di aver subito”. Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, che ha firmato il decreto di abbattimento dell’esemplare (eseguito dal Corpo forestale trentino il 30 luglio 2024) dopo l’aggressione a un turista francese il 16 luglio e ben 7 “interazioni con l’uomo”, esprime parole di soddisfazione rispetto alle due pronunce, in quanto “il Tar non solo nega il risarcimento che il nostro ente avrebbe dovuto altrimenti versare alle associazioni, ma nella sua sentenza propone alcune puntualizzazioni su cui l’Amministrazione provinciale, con il Servizio Faunistico e l’Avvocatura, si erano espresse in più occasioni: la vita di un uomo vale più di quella di un animale. La priorità è garantire la sicurezza delle persone, che non poteva essere fatto né attraverso la ‘chiusura’ delle aree in cui vive l’esemplare pericoloso, quale soluzione alternativa alla rimozione, né optando per la cattura finalizzata ad un’eventuale captivazione”.

Ricordiamo che per gli orsi ritenuti ad “alto rischio”, il rapporto Ispra-Muse (2021) suggerisce l’immediata rimozione. Una rimozione che non deve pregiudicare il mantenimento della popolazione della specie. Nelle due sentenze, il Trga di Trento riconosce l’adeguatezza dell’ampia istruttoria svolta dalla Provincia, innanzitutto, sui presupposti che hanno portato alla rimozione dell’orsa KJ1, conformi a quanto previsto dal Pacobace e al parere di Ispra

In secondo luogo, il Tribunale evidenzia come la Provincia abbia correttamente analizzato e preso in considerazione anche le alternative all’abbattimento, eseguito “in tempi rapidi al fine di ridurre i rischi alla sicurezza pubblica derivanti dall’eventuale mantenimento in uno stato di libertà di un esemplare classificato come pericoloso”.

Inoltre, nonostante l’articolo 9 della Costituzione (modificato solo 3 anni fa) preveda espressamente la tutela degli animali tra i principi fondamentali, il Tribunale ha statuito che “non vi è dubbio pertanto che, sul piano assiologico-valoriale, la Costituzione vigente, ove si configuri un effettivo conflitto tra la vita e l’integrità fisica di un essere umano e la vita o l’integrità fisica di un animale, impone in via prioritaria ed indefettibile la tutela dell’essere umano”. L’ordinamento vigente - aggiungono i giudici - non accorda in linea generale una tutela rafforzata all’animale quando questo entri in effettivo conflitto con esigenze di tutela della

sicurezza pubblica. Non solo: “L’affermazione secondo cui la captivazione permanente dell’orso sarebbe sempre comunque da preferire, non persuade anche perché si pone in contrasto con le norme che impongono di tener conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, al fine di risparmiargli sofferenze inflitte senza necessità o senza una giustificazione ragionevole”.

(a.bg)